

AZALEA

(Azienda Albesani E Andreoli)

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL DISTRETTO DI PONENTE**

STATUTO

Lo Statuto originario è stato approvato (contestualmente alla costituzione dell'ASP) dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta Regionale n. 2342 del 22 Dicembre 2008; il suo testo è stato adeguato alla sopravvenuta legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 23 luglio 2015 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1465 del 6 ottobre 2015.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA
GIURIDICA

Art. 1	pag. 1
Art. 2	pag. 1
Art. 3	pag. 1

CAPO II
FINALITA', PRINCIPI E AMBITO
TERRITORIALE

Art. 4	pag. 2
Art. 5	pag. 3

CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE
ATTIVITA'

Art. 6	pag. 3
Art. 7	pag. 3

TITOLO II
SOCI

Art. 8	pag. 4
Art. 9	pag. 4
Art. 10	pag. 4
Art. 11	pag. 5

TITOLO III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 12	pag. 5
---------	--------

CAPO I: DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13	pag. 5
Art. 14	pag. 5
Art. 15	pag. 6
Art. 16	pag. 6
Art. 17	pag. 7
Art. 18	pag. 8
Art. 19	pag. 8

CAPO II: DELL'ORGANO DI GESTIONE

Art. 20	pag. 8
Art. 21	pag. 9
Art. 22	pag. 9
Art. 23	pag. 9
Art. 24	pag. 9
Art. 25	pag. 10

CAPO III: DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 26	pag. 10
Art. 27	pag. 10

CAPO IV: DELL'ORGANO DI REVISIONE
CONTABILE

Art. 28	pag. 11
Art. 29	pag. 11

TITOLO IV
NORME DI AMMINISTRAZIONE

CAPO I: DEL DIRETTORE

Art. 30	pag. 12
Art. 31	pag. 12

CAPO II: DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 32	pag. 12
Art. 33	pag. 13
Art. 34	pag. 13
Art. 35	pag. 14
Art. 36	pag. 14
Art. 37	pag. 14
Art. 38	pag. 14

TITOLO V PUBBLICITA' – COMUNICAZIONE – PARTECIPAZIONE

Art. 39	pag. 15
Art. 40	pag. 15
Art. 41	pag. 15
Art. 42	pag. 15
Art. 43	pag. 15

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44	pag. 15
Art. 45	pag. 16
Art. 46	pag. 16
Art. 47	pag. 16

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I: ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1 Origini

1. L'Azienda Pubblica di servizi alla Persona, di seguito indicata come ASP, trae origine dalla trasformazione delle due IPAB:
 - a) Casa Protetta Albesani
L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, fondata dal cav. Antonio Albesani con testamento olografo in data 10 febbraio 1874 ed eretta in Ente Morale con Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1916, già denominata "Ricovero Albesani", assunse la denominazione di "Casa Protetta Albesani" a seguito delle modifiche apportate alla propria carta statutaria, approvate con Decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n° 55 del 20 gennaio 1987.
 - b) Istituto Enrico Andreoli
L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, eretta in Ente Morale come Ricovero per Impotenti al lavoro con Decreto Reale del 2 Marzo 1897 assunse, a ricordo del Dott. Enrico Andreoli (suo primo Presidente), la denominazione di "Istituto Enrico Andreoli" per decreto del Presidente della Repubblica in data 2 marzo 1954.

Articolo 2 Denominazione, sede e costituzione

1. L'ASP deriva dalla trasformazione delle IPAB indicate all'art. 1, e assume la denominazione di : "AZALEA", acronimo dell'espressione: "AZienda

ALbesani E Andreoli – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto di Ponente".

2. L'ASP ha sede legale in Castel San Giovanni, Corso Matteotti, 124 .
3. L'ASP "AZALEA" è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 2342 del 22 Dicembre 2008, che ha approvato anche lo Statuto originario.
4. Lo Statuto originario è stato modificato in puntuale applicazione della legge regionale 26 luglio 2013, n. 12, recante "Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione del sistema dei servizi sociali e socio sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di azienda pubbliche di servizi alla persona" e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1465 del 6 ottobre 2015.

Articolo 3 Natura giuridica e fonti normative

1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive indicazioni regionali, dalla legge regionale 12/2013 citata nel precedente art. 2, comma 4, e dal presente Statuto.
2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.

3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II: FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE

Articolo 4 Finalità e principi

1. L'ASP persegue le finalità sottoelencate:
 - a) assistenza socio-sanitaria residenziale e semiresidenziale, diurna e domiciliare integrata per persone anziane, con differenziati gradi di non autosufficienza, nonché per persone comunque fisicamente e/o socialmente svantaggiate;
 - b) accoglienza di minori e giovani adulti diversamente abili per gli aspetti fisici, sensoriali, psichici (con esclusione dei malati mentali) onde assicurare la massima acquisizione del grado di autonomia individuale possibile attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle capacità (con interventi di carattere sanitario per l'handicap grave);
 - c) cura, educazione ed assistenza dei minori di ambo i sessi, senza famiglia o provenienti da famiglie disgregate e/o carenti sul

piano educativo-economico nell'intento di offrire la possibilità di crescita e di sviluppo della persona, in ambiente idoneo (e ciò sino al completamento del progetto educativo);

- d) accoglienza alloggiativa a donne prive di famiglia in disagiate condizioni socio-economiche nonché a donne che abbiano l'esigenza di separarsi da contesti familiari problematici e/o pregiudizievoli per la loro salute psico-fisica;
- e) prevenzione e recupero di persone a rischio di emarginazione sociale;
- f) prevenzione e recupero di persone affette da tossicodipendenza;
- g) sostegno pratico e/o economico per persone comunque in difficoltà;

2. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi di cui al comma 1, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di Zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Soci.
3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona;
4. L'ASP ispira ed orienta la propria attività ai principi indicati nella legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 ed in particolare
 - a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 - b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;

- c) promozione della formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
- d) favore per l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'art. 4 per l'ambito territoriale del Distretto di Ponente, che comprende i Comuni di Castel San Giovanni Agazzano, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Calendasco, Caminata, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato, Travo, Zerba, Ziano Piacentino,.

CAPO III: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 6

Gestione dei servizi

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività istituzionali di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa; quando lo giustificano ragioni di convenienza economica e/o funzionale, l'ASP può avvalersi di gestori del cosiddetto "privato sociale".
2. L'ASP può stipulare contratti per acquisire beni e servizi nel rispetto

delle norme poste a garanzia dell'imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.

3. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni individuate secondo la normativa regionale vigente.
4. L'ASP può partecipare a forme sperimentali di gestione di servizi socio-sanitari e sociali con le forme e le modalità previste dalla normativa regionale vigente.
5. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'art. 4, comma 1, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Articolo 7

Contratti di servizio

1. La produzione dei servizi e la fruizione delle relative prestazioni sono regolate da contratti di servizio, così come disciplinati dalle norme regionali vigenti in merito.
2. Il contratto di servizio disciplina, in particolare, i rapporti finanziari, gli obblighi reciprocamente assunti e le relative garanzie, la durata dell'affidamento, l'individuazione degli standard qualitativi e quantitativi del servizio, le modalità di risoluzione del contratto e della revoca del servizio da parte del Comune.
3. Il contratto è stipulato fra l'ASP ed il Comune interessato; se concerne attività comportanti integrazione socio-sanitaria, il contratto viene sottoscritto anche dall'Azienda unità sanitaria locale.

TITOLO II
SOCI

*Articolo 8
Soci*

1. I Soci dell'ASP sono i Comuni di :

- 1.1 Castel San Giovanni
- 1.2 Borgonovo Val Tidone
- 1.3 Agazzano
- 1.4 Bobbio
- 1.5 Calendasco
- 1.6 Caminata
- 1.7 Cerignale
- 1.8 Coli
- 1.9 Corte Brugnatella
- 1.10 Gazzola
- 1.11 Gossolengo
- 1.12 Gragnano Trebbiense
- 1.13 Nibbiano
- 1.14 Ottone
- 1.15 Pecorara
- 1.16 Pianello Val Tidone
- 1.17 Piozzano
- 1.18 Rivergaro
- 1.19 Rottofreno
- 1.20 Sarmato
- 1.21 Travo
- 1.22 Zerba
- 1.23 Ziano Piacentino

2. I Soci di cui al comma 1 stipulano fra loro una convenzione nella quale sono definiti:

- a. le quote da ciascuno rappresentate;
- b. i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dalle IPAB al momento della trasformazione;
- c. i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà delle IPAB al momento della trasformazione;
- d. gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;

- e. la procedura per la nomina del Consiglio di Amministrazione
- f. quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti fra Soci e non sia definito dal presente Statuto.

Articolo 9

Ingresso di nuovi Soci enti pubblici Territoriali

- 1. Con deliberazione dell'Assemblea assunta con la maggioranza di cui all'art. 17, comma 3, potranno essere ammessi tra i Soci altri enti pubblici territoriali.
- 2. L'ingresso di nuovi soci comporta la conseguente modifica statutaria e la revisione della convenzione di cui al precedente art. 8, comma 2.

Articolo 10

Recesso

- 1. I Soci non possono recedere dall'ASP prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua costituzione ovvero dalla successiva ammissione a Socio.
- 2. L'intenzione di recedere deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea dei Soci e ad ogni Socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascun anno; il recesso diventa operante dal 1° gennaio dell'anno successivo e comporta la ridefinizione delle quote stabilite nella convenzione di cui al precedente art. 8, comma 2.
- 3. Al Socio che recede vengono restituiti i beni mobili e immobili eventualmente concessi in uso a qualsiasi titolo o conferiti all'ASP, con eccezione dei beni delle Ipab di cui all'articolo 1 e di quelli derivanti dalle loro trasformazioni.

4. Al Socio recedente viene attribuita una quota del patrimonio acquisito dall'ASP nel corso della gestione (ad eccezione dei beni derivanti dalla trasformazione delle IPAB di cui all'art. 1) in ragione dell'ottanta per cento della sua quota di partecipazione; se detto patrimonio non è frazionabile si procede mediante conguaglio finanziario.

Articolo 11

Modificazione delle quote attribuite ai Soci

1. Le quote di rappresentanza di cui all'art. 8, comma 2, sono modificate in conseguenza del conferimento di beni, ovvero di servizi da parte dei Soci o a seguito di ammissione di nuovi Soci enti pubblici territoriali ovvero a seguito di recesso dei Soci.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Articolo 12

Organi

1. Sono organi dell'ASP
 - a) l'Assemblea dei Soci
 - b) l'Amministratore Unico
 - c) l'Organo di Revisione contabile

CAPO I : DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13

Composizione e durata in carica

1. L'Assemblea dei Soci si compone dei rappresentanti dei Soci nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato, ciascuno con peso pari alla quota di rappresentanza, così come

determinata dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 2.

2. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve risultare in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; tale delega può essere revocata in qualsiasi momento da chi ebbe a rilasciarla.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco di uno dei Soci, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria; in questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa decade automaticamente.
4. L'Assemblea dei Soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco dei Soci enti pubblici territoriali.

Art. 14

Competenze

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività aziendale e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a. definisce gli indirizzi generali per l'attività dell'ASP;
 - b. nomina l'Amministratore Unico e lo revoca nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;
 - c. formula, se l'Organo di Revisione contabile è monocratico, la terna dei nominativi da segnalare alla

- Regione, ovvero – se l'Organo è collegiale - nomina due componenti dell'Organo di Revisione contabile;
- d. definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, l'indennità spettante all'Amministratore Unico ed il compenso dovuto all'Organo di Revisione contabile;
 - e. approva, su proposta dell'Amministratore Unico, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
 - f. approva, su proposta dell'Amministratore Unico, in caso di perdita d'esercizio, il piano di rientro; nei casi di cui al successivo art. 24 , comma 3 lettera e), la perdita è ripartita su tutti i Soci in misura proporzionale alla quota di rappresentanza di cui ciascuno è portatore;
 - g. approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
 - h. delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - i. delibera l'ammissione di nuovi Soci enti pubblici territoriali;
 - j. prende atto del recesso di Soci di cui al precedente art. 10;
 - k. adotta il proprio Regolamento di funzionamento.

2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

Articolo 15

Presidente

1. Il Presidente dell'Assemblea viene da questa nominato a maggioranza nel proprio seno; il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea disciplina la durata dell'incarico e le cause e modalità di revoca dello stesso.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, ne fa le veci il componente con la più alta quota di rappresentanza o, a parità, il più anziano di età.
3. Spetta al Presidente:
 - a) convocare l'Assemblea, fissando il relativo ordine del giorno;
 - b) presiedere l'Assemblea e sottoscriverne gli atti;
 - c) compiere – avvalendosi del Segretario – tutti gli atti necessari per istruire nonché per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) adottare ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

Articolo 16

Convocazione e sedute

1. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente con le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento di cui al successivo art. 19.
2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, per approvare:
 - a. il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio

- annuale economico preventivo;
 - b. il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.
- 3. L'Assemblea può, inoltre, riunirsi in ogni momento:
 - a) su iniziativa del suo Presidente;
 - b) quando ne sia fatta domanda da quattro dei propri componenti o comunque da un numero di Soci che rappresentino almeno il trentatré per cento delle quote di rappresentanza; nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare ed il Presidente ha l'obbligo di diramare le convocazioni entro venti giorni dal ricevimento;
 - c) su richiesta dell'Amministratore Unico.
- 4. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, l' Amministratore Unico.
- 2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno tre dei componenti l'Assemblea che rappresentino comunque la maggioranza delle quote rappresentate in seduta; ciascun componente dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 2.
- 3. Sono approvate col voto favorevole di almeno quattro componenti che rappresentino comunque almeno il sessantasette per cento delle quote le deliberazioni riguardanti:
 - a. gli indirizzi generali dell'ASP;
 - b. la nomina e la revoca dell' Amministratore Unico;
 - c. la nomina di due componenti dell'Organo di Revisione contabile nel caso del Collegio dei revisori, ovvero la designazione della terna di nominativi nel caso del Revisore unico;
 - d. le modificazioni dello Statuto da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - e. l'ammissione di nuovi Soci enti pubblici territoriali;
 - f. il proprio Regolamento di funzionamento.

Articolo 17

Validità delle sedute e deliberazioni

- 1. Le sedute sono valide – in prima convocazione – con la presenza di almeno quattro componenti, che esprimano complessivamente, almeno il sessantasette per cento delle quote di rappresentanza; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso e comunque entro dieci giorni dalla prima convocazione, per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno tre componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza.
- 4. Per la nomina dell' Amministratore Unico si osservano le disposizioni di cui al successivo articolo 20.
- 5. I verbali delle sedute e delle deliberazioni adottate sono redatti e sottoscritti dal Segretario e da chi ha presieduto l'Assemblea.
- 6. Sono pubblicizzate, con le modalità definite dalla Regione, le deliberazioni che approvano:
 - il piano programmatico,
 - il bilancio pluriennale di previsione,
 - il bilancio annuale economico preventivo con allegato il documento di *budget*,

- il bilancio consuntivo con gli allegati previsti dal Regolamento di contabilità.
7. Per la pubblicizzazione degli altri atti di competenza assembleare dispone il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea, di cui al successivo art. 19.

- e) la verbalizzazione
- f) le modalità di impulso e di controllo da parte dei singoli componenti
- g) la pubblicazione degli atti assembleari.

CAPO II: DELL'ORGANO DI GESTIONE

Articolo 18 Segretario

1. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte da un dipendente dell'ASP, designato stabilmente dal Direttore, sentito il Presidente dell'Assemblea.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario, ne svolge le funzioni il membro più giovane dell'Assemblea, assistito da un dipendente dell'ASP designato dal Direttore.

Articolo 19 Regolamento per il funzionamento

1. L'Assemblea dei Soci si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, adottato con la maggioranza di cui all'articolo 17, comma 3, che disciplina in particolare:
 - a) le modalità di convocazione e di recapito degli avvisi
 - b) la formulazione dell'ordine del giorno e la documentazione concernente i singoli punti da trattare
 - c) lo svolgimento delle sedute (appello – relazione – dibattito – dichiarazioni di voto – votazioni – proclamazione dei risultati)
 - d) la eventuale partecipazione di invitati

Articolo 20 Composizione e nomina

1. L'Organo di gestione è composto da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea, fuori dal proprio seno e scelto fra coloro che siano in possesso di una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, con particolare esperienza nella gestione di servizi sociali.
2. Non può essere nominato Amministratore Unico dell'ASP chi versi in una delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalle norme statali e regionali vigenti.
3. Sono ammesse candidature presentate da almeno quattro Soci, corredate da un curriculum dimostrativo del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, da conservare agli atti dell'ASP.
4. La nomina è fatta con voto palese e con la maggioranza di cui al precedente art. 17, comma 3.
5. L'Assemblea designa, altresì, chi deve sostituire l'Amministratore Unico in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.

Articolo 21
Durata in carica

1. L' Amministratore Unico dura in carica cinque anni, decorrenti dalla data di insediamento, che deve avvenire non oltre venti giorni dalla nomina assembleare; dopo la scadenza naturale resta in carica sino all'insediamento del nuovo Amministratore, fatto salvo il rispetto delle norme statali in materia di proroga degli Organi amministrativi di cui alla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. L' Amministratore Unico è rinominabile per una sola volta,.

Articolo 22
Decadenza, dimissioni e revoca

1. L' Amministratore Unico decade dall'incarico quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e lo stesso non provveda a rimuoverle nei termini e con le modalità definite dalla disciplina regionale; la decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei Soci nel rispetto della procedura prevista dalla disciplina regionale.

2. Le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico sono presentate al Presidente dell'Assemblea dei Soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei Soci l'atto di surroga, che deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni; qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

3. L'Assemblea dei Soci adotta, con il *quorum* di cui all'art. 17, comma 3, l'atto di revoca dell'Amministratore Unico, nei casi e con le modalità e

procedure previste dalla disciplina regionale.

Articolo 23
Surrogazione e obbligo di astensione

1. L'Assemblea dei Soci provvede alla surrogazione dell'Amministratore Unico dimissionario o decaduto entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza.

2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

3. L' Amministratore Unico è obbligato ad astenersi dal deliberare atti o provvedimenti nei quali abbia interesse personale egli stesso, il coniuge o suoi parenti entro il quarto grado o i suoi affini entro il secondo grado; se l'atto o il provvedimento è indifferibile, esso viene adottato – se conveniente per l'ASP – dal vicario dell' Amministratore Unico.

Articolo 24
Ruolo ed attribuzioni

1. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'ASP; sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP e in particolare alla esecuzione degli atti; partecipa, inoltre, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei Soci.

2. L'Amministratore Unico risponde del proprio operato all'Assemblea dei Soci.

3. L'Amministratore Unico è l'organo di gestione che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci, individuando le strategie e gli obiettivi della

gestione; ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:

- a) proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- b) proposte di modificazioni statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- c) regolamenti organizzativi, gestionali e dei servizi;
- d) nomina del Direttore;
- e) proposta all'Assemblea dei Soci del piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio (nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, queste sono assunte dai soci in misura proporzionale alle rispettive quote di rappresentanza).

4. Rientra nella competenza dell'Amministratore Unico l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

Articolo 25

Convocazione e svolgimento delle sessioni deliberative

1. Le sessioni deliberative dell'Amministratore Unico sono da lui stesso convocate o per proprio impulso o su richiesta del Presidente dell'Assemblea dei Soci con l'indicazione degli argomenti da trattare; in tale seconda ipotesi la convocazione deve avvenire entro cinque giorni dalla richiesta.

2. Alle sessioni deliberative dell'Amministratore Unico partecipa il Direttore con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

3. Le sessioni deliberative dell'Amministratore Unico non sono pubbliche.

4. Di ogni sessione deliberativa è steso il verbale, costituito dalle singole deliberazioni, a cura di un Segretario; le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore o da altro dipendente da lui designato.

5. I verbali delle sessioni sono firmati dall'Amministratore Unico e da chi ha svolto le funzioni di segretario.

CAPO III: DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 26

Compensi e rimborsi spese

1. All'Amministratore Unico è corrisposta indennità di carica determinata dall'Assemblea dei Soci sulla base dei criteri previsti dalla normativa regionale; spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Articolo 27

Pubblicazione degli atti e principio di trasparenza

1. L'elenco degli atti adottati dall'Amministratore Unico viene pubblicato entro quindici giorni dalla data della sessione mediante affissione all'albo dell'ASP per otto giorni e contestualmente comunicato - a cura del Direttore - al Presidente dell'Assemblea dei Soci.

2. La pubblicizzazione dei documenti contabili avviene nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina regionale.
 3. L'elenco degli atti adottati dall'Assemblea dei Soci viene pubblicato entro quindici giorni dalla data della seduta mediante affissione all'albo dell'ASP per otto giorni e contestualmente comunicato - a cura del Direttore - al Presidente dell'Assemblea dei Soci ed agli altri membri dell'Assemblea stessa.
 4. Al fine di dare attuazione al principio generale di trasparenza, l'ASP pubblica, nel proprio sito istituzionale i documenti, le informazioni ed i dati concernenti la propria organizzazione ed attività, nel rispetto ed in conformità alle norme statali in materia ed adegua alle stesse i propri regolamenti.
3. I componenti dell'Organo di Revisione contabile devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39; non possono essere nominati Revisori dell'ASP coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.
 4. L'Organo di Revisione contabile dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 29

Attribuzioni, funzionamento ed indennità

CAPO IV: DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 28

Composizione, nomina e durata in carica

1. L'Organo di Revisione contabile è costituito di tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore all'importo stabilito dalla Regione; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei Soci ed il terzo membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione.
 2. L'Organo di Revisione contabile è costituito da un Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore all'importo di cui al comma 1; in questo caso il Revisore è nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicati dall'Assemblea dei Soci.
1. L'Organo di Revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico-finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-*bis* e 2409-*ter* del codice civile.
 2. L'Organo di revisione contabile compie le verifiche trimestrali di cassa ed interviene – se invitato – all'Assemblea dei Soci; su invito dell'Amministratore Unico può partecipare alle sessioni deliberatorie dell'Organo di Gestione.
 3. Ai componenti l'Organo di Revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea dei Soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.

TITOLO IV NORME DI AMMINISTRAZIONE

CAPO I: DEL DIRETTORE

Articolo 30 Ruolo ed attribuzioni

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Amministratore Unico, attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dall'Amministratore stesso; il Regolamento di organizzazione ne specifica i compiti e le attribuzioni;
2. Il Direttore propone all'Amministratore Unico i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture ed il dispiegamento dei compiti amministrativi e tecnici dell'ASP.

Articolo 31 Nomina e trattamento del Direttore

1. Il Direttore è nominato dall'Amministratore Unico, entro quindici giorni dall'avvenuto suo insediamento, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di organizzazione; la durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato dell'Amministratore Unico che lo ha nominato.
2. Il Direttore ha un rapporto esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione dell'Amministratore Unico.
3. Durante la vigenza del suo incarico, questo non può essere revocato se non per giusta causa; i motivi della

revoca devono essere contestati per iscritto dall'Amministratore Unico, con invito a presentare per iscritto ed entro congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, le sue deduzioni.

4. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento organizzativo.
5. Il Direttore designa, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, chi, tra il personale dell'ASP, deve esercitare le funzioni vicarie in base a quanto stabilito nel Regolamento organizzativo; di tale designazione il Direttore informa l'Amministratore Unico.

CAPO II: DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 32 Organizzazione dei servizi e degli uffici

1. L'Amministratore Unico, in coerenza con gli atti di pianificazione strategica e finanziaria adottati dall'Assemblea dei Soci, provvede annualmente, con propri atti, a dettare gli indirizzi per l'organizzazione complessiva dell'ASP e per la programmazione gestionale delle attività.
2. Con gli atti di cui al comma 1 sono assegnate al Direttore le risorse per le diverse finalità gestionali, secondo l'articolazione complessiva dei servizi e degli uffici.
3. L'attività dell'ASP è informata a criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.
4. L'attività aziendale si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di

controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, economico-finanziaria ed amministrativa, riservati al livello tecnico.

5. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili dei servizi e degli uffici nell'ambito del contingente di personale disponibile.
6. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro ed alle modalità operative di erogazione dei servizi, è disciplinata con regolamenti di competenza dell'Amministratore Unico, che regola, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di reclutamento.
7. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui al successivo art. 33.

Articolo 33 Personale

1. Il personale già dipendente delle IPAB conserva, all'atto del trasferimento, la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli Enti di provenienza, fino all'individuazione – ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 4 maggio 2001 n. 207 – del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applica il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie locali.
3. La struttura organizzativa aziendale dev'essere flessibile, indirizzata ai progetti da realizzare ed agli obiettivi da raggiungere, aperta agli apporti specialistici esterni, e funzionalmente integrata.
4. Detta organizzazione deve essere improntata, per quanto riguarda le articolazioni, a criteri di piena autonomia, di puntuale funzionalità e di economicità di gestione e, per quanto concerne il personale, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Articolo 34 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ASP è costituito da tutti i beni mobili ed immobili
 - a. di proprietà delle IPAB di cui all'art. 1, al momento della trasformazione
 - b. conferiti in proprietà dagli Enti pubblici Soci dell'ASP impiegabili per il perseguimento degli scopi aziendali
 - c. acquisiti successivamente.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica, per ciascun bene, il Comune che si intende lo abbia conferito; indica, altresì, l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

Articolo 35
Equilibrio di gestione

1. L'ASP informa la propria attività a criteri di economicità ed a parametri di efficacia e di efficienza; ha l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2. Gli utili netti, accertati dal rendiconto d'esercizio approvato, sono destinati unicamente per lo sviluppo delle attività indicate dal presente Statuto, per la riduzione dei costi delle prestazioni e per la conservazione del patrimonio.
3. In caso di perdita di esercizio, l'Amministratore Unico presenta all'Assemblea dei Soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, lettera e) e dell'art. 14, comma 1, lett. f), una relazione che indica le cause ed i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

Articolo 36
Regolamentazione contabile e tesoreria

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi ed alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte dell'Amministratore Unico, di un apposito Regolamento di contabilità, coerente con lo schema tipo di emanazione regionale.
2. Il servizio di cassa è svolto dal Tesoriere; il servizio di tesoreria è affidato dall'Amministratore Unico ad un Istituto di credito, in base ad apposita convenzione e con le modalità stabilite nel Regolamento contabile.

Articolo 37
Bilancio e conto

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Ogni anno l'Amministratore Unico, entro il termine regolamentare, predispone il bilancio preventivo economico per l'esercizio successivo da proporre all'Assemblea e lo correda della documentazione necessaria.
3. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano-programma ed ha durata triennale; esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.
4. Entro il termine previsto dal Regolamento contabile il Direttore presenta all'Amministratore Unico il conto consuntivo della gestione conclusasi il precedente 31 dicembre, informandone l'Organo di Revisione contabile.
5. Gli adempimenti successivi per l'approvazione da parte dell'Amministratore Unico e per l'acquisizione del referto dell'Organo di Revisione contabile e per l'inoltro all'Assemblea, con la documentazione prescritta, sono precisati nel Regolamento contabile.

Articolo 38
Attività negoziale e spese in economia

1. Un apposito Regolamento disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni, l'affidamento di servizi in genere.

2. Nello stesso Regolamento vengono determinate la natura, i limiti di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere direttamente in economia.

TITOLO V PUBBLICITA' – COMUNICAZIONE - PARTECIPAZIONE

Articolo 39 Albo aziendale

1. L'ASP pubblica i propri atti destinati alla generalità dei cittadini e gli avvisi ad un proprio albo istituito presso la sede legale dell'ASP.

Articolo 40 Accesso agli atti

1. Un apposito Regolamento detta le norme per l'accesso agli atti dell'ASP, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Articolo 41 Rapporti col Terzo Settore

1. L'ASP intrattiene con i soggetti riconducibili al Terzo Settore rapporti di collaborazione e di progettazione sociale.

Articolo 42 Rapporti col volontariato e l'associazionismo

1. L'ASP riconosce al volontariato organizzato la possibilità di collaborare con l'ASP per il conseguimento delle finalità elencate al precedente articolo 4.

2. Le organizzazioni accolte presso le strutture dell'ASP devono risultare iscritte negli appositi registri regionali o

provinciali del volontariato e/o dell'associazionismo.

3. La collaborazione di tali organizzazioni con l'ASP è disciplinata da un'apposita convenzione, in cui vengono definiti gli obblighi e gli impegni reciproci.

Articolo 43 Rappresentanze degli utenti

1. L'ASP cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine a distribuzione, funzionamento e gradimento dei servizi sul territorio.

2. A tal fine l'ASP si impegna a :

- a) promuovere assemblee e/o incontri con associazioni o gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
- b) realizzare pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali dell'ASP e le migliori modalità di fruizione dei servizi;
- c) assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta.

3. L'ASP predispone periodicamente ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti alla popolazione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 44 Rinvio generale

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di ASP nonché alle disposizioni in materia di autonomie locali, in quanto compatibili.

Articolo 45
Modifiche statutarie

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 17, comma 3 e sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 46
Estinzione

1. Poiché l'ASP ha durata illimitata, la sua estinzione è disposta dalla Regione, su conforme proposta deliberata all'unanimità dall'Assemblea dei Soci nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.
2. L'atto estintivo di cui al precedente comma 1 dispone per la liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 47
Adozione dei regolamenti

1. I Regolamenti di cui ai precedenti art. 24, comma 3, lett. c) - art. 32, comma 6 - art. 36, comma 1 - art. 38, comma 1 - art. 40, comma 1, sono approvati dal Consiglio di amministrazione entro diciotto mesi dalla data di costituzione dell'ASP.